

## CIRCOLO PINK VERONA

**Importante sentenza: la protesta contro le “Sentinelle in Piedi” è legittima.**

**GIOVANNI ZARDINI ASSOLTO PERCHE’  
“il fatto non è previsto dalla legge come reato.”**

I fatti risalgono al 13 aprile 2014, quando in Piazza Bra a Verona era in programma una delle tante manifestazioni delle “Sentinelle in Piedi”, fenomeno integralista cattolico che si batte per la difesa della famiglia naturale e del diritto alla “libera” espressione.

Le “Sentinelle in Piedi” sono convinte che, se in Italia venisse approvata una legge contro l’omo-transfobia il loro diritto all’espressione ne risentirebbe fino a non poterlo più esercitare. Altro loro bersaglio la legge che riconosce le unioni civili per le coppie dello stesso sesso (legge approvata, bersaglio mancato). Se andaste a una delle loro riunioni di piazza vi rendereste conto che la propaganda si è spostata unicamente sulla famiglia “naturale”, da cui la lotta ad altri modelli familiari, tra cui quello omo-genitoriale.

Quel 13 aprile 2014 le “Sentinelle in Piedi” furono contestate da una quarantina di persone che manifestarono apertamente il loro dissenso riguardo al messaggio omo-transfobico trasmesso dalle Sentinelle.

Quella protesta costò al presidente del Circolo Pink di Verona Giovanni Zardini una denuncia per manifestazione non autorizzata; inoltre fu ritenuto anche l’organizzatore della protesta.

Il 30 ottobre 2017 Zardini è stato assolto, dopo un processo durato 2 anni, con la motivazione che “il fatto non è previsto dalla legge come reato.” Il Pubblico Ministero aveva chiesto una condanna “di mesi 1 di arresto ed euro 150 di ammenda”.

Ma il punto di forza di questa sentenza di assoluzione sta in questo altro passaggio delle motivazioni di assoluzione: “[...] La condotta dei “contro-manifestanti”, anche tenendo conto del particolare momento storico in cui il dibattito politico sul tema delle unioni civili era molto vivo e sentito, deve ritenersi legittimamente posta in essere in quanto rientra nella libertà di manifestazione del pensiero e di riunione, garantita sia dalla nostra Carta Costituzionale sia dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale non può e non deve subire compressioni se non in ipotesi di concreta ed effettiva pericolosità od offensività”.

Serve aggiungere ben poco a questa motivazione, che riportiamo integralmente più avanti, qui è stato riconosciuto il diritto al dissenso e alla difesa delle proprie scelte di vita legate al proprio orientamento sessuale; sono cadute poi le motivazioni legate all’ordine pubblico, dato che la manifestazione è stata pacifica, rumorosa e rivendicativa ma non ha creato problemi di ordine pubblico, per cui è stata ritenuta legittima. Importante è il richiamo alla nostra Carta Costituzionale e alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che spesso vengono dimenticate e relegate in un angolo come se non avessero più valore.

In questa importante sentenza è stato ribadito, come poche altre volte, la legittimità della protesta contro le “Sentinelle in Piedi”, grazie al lavoro degli avvocati Federica Panizzo e Paolo Mastropasqua. La sentenza valorizza la libertà di manifestazione di pensiero quale libertà riconosciuta dalla Costituzione, carta su cui poggia l’ordinamento democratico in cui viviamo liberi di essere tutti e ciascuno ciò che semplicemente siamo. Pare in una parola ribadire la liceità del diritto ad un essere e un pensare differenti.

## MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[...] Alla luce di quanto sino a qui esposto e considerato quanto stabilito in punto di diritto dai citati orientamenti giurisprudenziali, nel caso di specie si ritiene che l’imputato, anche volendo attribuirgli la qualità di promotore della contro-manifestazione non autorizzata alla luce del comportamento da lui accuratamente tenuto nel corso della medesima, debba essere mandato assolto per mancanza di una concreta idoneità della condotta a mettere in pericolo l’ordine o la sicurezza pubblica.

Come si evince dalle risultanze istruttorie, infatti, la contro-manifestazione promossa, nel senso concretamente più sopra descritto, dall’imputato quale presidente Circolo Pink si è svolta con modalità del tutto pacifiche

senza impedire al gruppo delle “Sentinelle in Piedi” di portare a compimento la propria manifestazione con modalità da questi scelte sin dall’inizio.

Le intenzioni del sig. Zardini e di tutti gli altri soggetti coinvolti erano evidentemente pacifiche, e il loro comportamento ad esse si è conformato, senza che gli si possa attribuire nemmeno una pericolosità presunta. Non vi è stato uso di armi o di altri oggetti atti ad offendere ed i manifestanti si sono limitati a esprimere mediante megafoni e striscioni, quindi con solo uso della parola, il loro dissenso rispetto al messaggio delle “Sentinelle in Piedi”. Queste ultime hanno potuto, infatti, svolgere pienamente e altrettanto liberamente la loro manifestazione con le modalità da loro prescelte sin dall’inizio, manifestazione che, come confermato dall’agente della DIGOS, terminata come previsto alle ore 20.00. Tutti i testi sentiti hanno inoltre confermato come la situazione fosse del tutto tranquilla e non vi sia stato alcun episodio di tensione o tafferugli tra i manifestanti.

La condotta dei “contro-manifestanti”, anche tenendo conto del particolare momento storico in cui il dibattito politico sul tema delle unioni civili era molto vivo e sentito, deve ritenersi legittimamente posta in essere in quanto rientra nella libertà di manifestazione del pensiero e di riunione, garantita sia dalla nostra Carta Costituzionale sia dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale non può e non deve subire compressioni se non in ipotesi di concreta ed effettiva pericolosità od offensività.

Come già ribadito, nel caso in esame, tale portata pericolosa od offensiva è del tutto assente, o quantomeno la Pubblica Accusa non ne ha dato prova. I soggetti coinvolti si sono limitati a sostare sulla scalinata del Municipio dove a turno hanno esternato il loro pensiero pubblicamente, ma senza in alcun modo mettere in pericolo con azioni violente la sicurezza pubblica.

Consegue l’assoluzione dell’imputato in relazione al reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in difetto di offensività della condotta.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 c.p.p.

Assolve GIOVANNI ZARDINI in relazione al reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

**Verona 30.10.2017**